

Il Comitato Trasparenza per Empoli, in persona del portavoce Marco Cardone, esaminata la delibera n. 61, del 31.08.2023, con la quale il Consiglio Comunale di Empoli ha deliberato a maggioranza di approvare la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art.li 238 e 252 ter della l.r. Toscana n. 65/2014, osserva ed eccepisce rispetto alla procedura di VAS quanto segue:

I – MANCATO RISPETTO DEL DISPOSTO DALL'ART. 22 DELLA L.R. TOSCANA N. 10/2010

Vista la nostra richiesta documentale inoltrata in data 13/09/2023 con la quale venivano richiesti il parere della Sezione Urbanistica della Regione Toscana e il parere dell'autorità competente ai fini VAS Ufficio alta professionalità urbanistica della città metropolitana di Firenze;

Considerato che in risposta a questa nostra richiesta è pervenuto esclusivamente un parere consegnato in ritardo da parte della Città Metropolitana di Firenze in riferimento alla conformità delle varianti proposte PTCP, e questo risulta sia per quanto da voi pubblicato, sia dal parere della sezione urbanistica della Regione Toscana, sia dal parere relativamente alla procedura di VAS dell'autorità competente; a nostro avviso tale parere era obbligatorio e vincolante per l'adozione della variante, sia dalle previsioni della delibera del procedimento, sia dalle previsioni di legge.

L'Autorità Competente per il procedimento di VAS, deve emettere un parere di assoggettabilità o meno alla procedura di VAS prima della delibera di adozione della variante al piano (art.22, comma 4 della L.R. 10/2010).

All'interno del testo della delibera di C.C. n.61 del 05/09/2023 per l'adozione della *VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 238 E 252TER DELLA LRT 65/2014. ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA, DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA REDATTI AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA LRT 10/2010 E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA*, leggiamo a pag. 9:

.....

Rilevato che, in risposta alla nota di cui sopra, sono pervenuti i seguenti parere o contributi:

Toscana Energia S.p.A. (prot. n. 41642 del 08/06/2023);

.....

Regione Toscana DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - Settore VIA - VAS (prot. n. 50974 del 06/07/2023).

Considerato che a seguito di detti contributi sono stati redatti il Rapporto Ambientale (Allegato B), la sintesi non tecnica e i relativi allegati All.A_Schede di Valutazione e All. B Sistema della mobilità, da parte dell'Arch. Gabriele Banchetti in qualità di tecnico incaricato, tutti allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, a seguito dell'adozione, l'Amministrazione procederà a comunicare all'autorità competente la proposta di variante, il rapporto

ambientale e la sintesi non tecnica, nonché l'avviso pubblico, in attuazione dei disposti di cui all'art. 25, comma 1 della LRT 10/2010, dandone altresì pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e provvedendo al deposito presso i propri uffici; lo stesso verrà fatto dall'autorità competente, affinché chiunque possa prenderne visione e possa presentare le proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione;

.....

Sul testo citato non si fa ASSOLUTO RIFERIMENTO AL DOCUMENTO CHE HA DETERMINATO L'ASSOGGETTABILITA' A VAS ma solamente ai contributi degli enti competenti.

Se al contrario prendiamo ad esempio una precedente Delibera di Consiglio Comunale (delibera di CC n.77 de 30/07/2019) per *VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER INTERVENTI PUNTUALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO, INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART. 224 DELLA LRT 65/2014. CONTESTUALE ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA LRT 65/2014, DEL RAPPORTO PRELIMINARE E DELLA SINTESI NON TECNICA DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LRT 10/2010*, sulla quale si riporta nel testo a pag. 9 che la verifica di assoggettabilità è stata espressa dalla Città Metropolitana:

.....

Che il documento integrativo trasmesso dal comune di Empoli fornisce,

secondo l'Autorità Competente, chiarimenti parzialmente esaustivi, in particolare in merito ad aspetti relativi alla qualità dell'aria ed all'elettromagnetismo, tanto che permangono, a suo giudizio, alcune criticità più opportunamente approfondibili attraverso la redazione di un Rapporto Ambientale;

Che alla luce di quanto sopra, al termine delle consultazioni e della verifica di assoggettabilità, con atto dirigenziale n. 1091 del 15 maggio 2019 (allegato B), l'Autorità Competente ha disposto di assoggettare a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la variante in oggetto, sulla base delle valutazioni dettagliatamente esplicitate nel rapporto istruttorio redatto e sottoscritto dall'arch. Davide Cardi (allegato C);

.....

Infine da una verifica alla data del 19/10/2023, sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Firenze non risulta pubblicata la procedura relativa alla variante al PS e al RU del Comune di Empoli, in violazione all'art.22, comma 5 della L.R. n.10/2010.

Si ritiene quindi che l'adozione della delibera n°61 del 05/09/2023 eseguita da Codesta Amministrazione debba considerarsi “nulla” in quanto priva di documentazione essenziale e vincolante.

Si rileva inoltre come lo stesso parere dell'autorità VAS della Regione Toscana richieda un'analisi più approfondita dal punto di vista ambientale, con la richiesta di verifica della possibilità di utilizzare edifici esistenti invece di ricorrere al consumo di nuovo suolo.

Inoltre la stessa sottolinea come l'area interessata dalla variante abbia

importanti caratteristiche ambientali che è necessario salvaguardare e che sarebbero messe in crisi da una variante di tale entità edificatoria.

Tra l'altro tali concetti relativi al fatto che l'area ha valori ambientali da salvaguardare si ritrovano nuovamente nella relazione preliminare ambientale e nel rapporto ambientale redatti dall'Architetto Banchetti, di cui si riporta una parte integrale del testo a pag. 255:

11.LE EMERGENZE E LE CRITICITÀ AMBIENTALI

L'analisi del territorio di Empoli ha permesso di individuare le emergenze, intese come elementi caratterizzanti il territorio, e le criticità presenti.

11.1. Le emergenze

1) La struttura territoriale Il territorio di Empoli è composto da un insieme di caratteristiche ambientali e paesaggistiche di alto livello che di seguito vengono elencate:

.....

11.2. Le criticità ambientali

1) Le aree produttive inserite sia nel contesto residenziale che sparse nel territorio È opportuno che le funzioni residenziali e produttive siano ben separate favorendo azioni che permettano il trasferimento degli edifici produttivi in zone di sviluppo artigianale (anche a livello intercomunale). Questo permette, sulla base delle effettive esigenze delle attività esistenti, di riconvertire l'edificato artigianale sparso nel territorio e di concentrarlo in poli specialistici.

.....

Contrariamente poi a quanto riportato nella delibera, il rapporto

dall'Architetto Banchetti non può aver tenuto conto del rapporto della Regione Toscana PROT. 509704 del 06/07/2023 in quanto redatto nel mese di maggio.

II – MANCATO RISPETTO DEL DISPOSTO DALL'ART. 36 DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2014

Sebbene il Comune di Empoli abbia formalmente adottate le procedure previste da detta norma, di fatto non ha creato le condizioni necessarie per “assicurare” ai cittadini una completa ed esauriente informazione in merito alla “variante al piano strutturale (PS) e al Regolamento Urbanistico (RU)”.

Basti considerare che durante il processo di informazione non sono state messe a disposizione dei cittadini le schede norma della variante e questo nonostante che in occasione del primo incontro pubblico, svoltosi a Avane in data 30 giugno 2023, l'Ing. Annunziati – quale responsabile del procedimento - abbia giustamente evidenziato che l'esame della proposta di variante non doveva essere limitato alle cartografie presentate, ma esteso anche alle modifiche da apportare al Regolamento Urbanistico (non a caso, infatti, il “programma delle attività di informazione e partecipazione” era stato intitolato “Variante al Piano Strutturale (PS) e al Regolamento Urbanistico (RU)”.

A giustificazione della grave e rilevante omissione di cui sopra, che non ha consentito ai cittadini di avere una completa informazione sulle implicazioni derivanti dalla variante, l'amministrazione comunale non potrebbe certo sostenere di non aver avuto il tempo necessario per poter predisporre le necessarie variazioni al Regolamento Urbanistico.

Ciò in quanto è stata lei stessa a fare di tutto per arrivare all'approvazione della variante nel minor tempo possibile.

Ma che l'amministrazione comunale non avesse un particolare interesse a fornire quell'adeguata informazione richiesta dall'art. 36 della l.r. 65/2014, lo si evince sia dal metodo adottato, sia dalla tempistica che è stata imposta per arrivare all'approvazione della "variante".

Infatti, mentre la complessità del procedimento per arrivare all'approvazione di una variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico può giustificare la necessità di accorpare più varianti di natura simile e di limitata portata, lo stesso non vale quando vengono raggruppate in una sola variante – com'è avvenuto nel caso in esame - un numero considerevole di varianti (ben 15, poi aumentate a 17 in fase di approvazione), che sono motivate da esigenze diverse (alcune concernenti "attività produttive, commerciali e di servizio" e altre "le opere pubbliche o le opere private di interesse pubblico"), sono sparse su tutto il territorio comunale e, infine, sono sottoposte a normative (art. 238 e 252 ter l.r. 65/2014) e valutazioni differenti.

Il metodo seguito dall'amministrazione comunale ha quindi reso più difficile e complicato l'esame di quella che ha impropriamente definito "variante" e dei relativi voluminosi allegati. E questo, di fatto, non ha consentito ai cittadini di rendersi pienamente conto di quello che effettivamente veniva proposto.

A ciò si aggiunga che sono state create le condizioni - forse non del tutto casualmente – affinché il programma di informazione e partecipazione – reso obbligatorio per legge - iniziasse e si concludesse nei mesi di luglio

e agosto, che notoriamente sono destinati alle ferie estive e cioè in un periodo in cui la propensione a informarsi e la disponibilità alla partecipazione sono notevolmente diminuiti.

Quanto fin qui osservato smentisce l'affermazione dello stesso Ing. Annunziati – successivamente ripresa dal vice-sindaco Barsottini nell'intervista rilasciata a un giornalista di un quotidiano locale subito dopo l'approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale – secondo la quale sarebbe stata “creata “...una filiera partecipativa in grado di garantire un miglior grado di conoscenza generale degli atti del governo del territorio”.

III – INAPPLICABILITA' DELL'ART. 252 TER DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2014

Ovviamente, le osservazioni che precedono valgono anche per la c.d., variante sub 1 (ampliamento dello stabilimento ZIGNAGO VETRO), che è stata presa in particolare considerazione dal Comitato e dalla stragrande maggioranza dei partecipanti al programma di informazione e partecipazione (di ciò ne ha dato il Garante dell'informazione nella relazione a sua firma, indicata come allegato D).

In merito alla stessa, il Comitato osserva e ritiene che la norma suddetta non possa esser applicata per i seguenti motivi:

1) perché si tratta di una norma transitoria, che presuppone valide e giustificate esigenze non rimandabili al compimento della nuova pianificazione comunale generale (nel caso in esame già in corso di predisposizione già da tempo), che nello specifico non sussistono (ciò è stato espressamente fatto rilevare durante il procedimento di

informazione: vedi quanto riportato a pag..45 della Relazione del Garante dell'informazione)

A tale proposito, non è sicuramente sufficiente che la ZIGNAGO VETRO abbia giustificato la richiesta di ampliamento con la motivazione che prevede di “incrementare la capacità produttiva realizzando un nuovo forno”.

E questo sia perché non sono stati precisati i tempi necessari per la realizzazione dell'opera, sia perché nel frattempo la ZIGNAGO VETRO avrebbe comunque la possibilità di soddisfare le sue eventuali e transitorie esigenze di stoccaggio e magazzinaggio continuando a prendere in affitto altre aree disponibili (su questo ritorneremo in seguito), che peraltro è possibile reperire anche nella vicina Zona Industriale del Terrafino (su tale possibilità cfr. quanto osservato dall'Arch. Banchelli a pag. 69 del Documento Preliminare della V.A.S.).

Evidentemente, questa possibilità è stata presa in considerazione dalla stessa ZIGNAGO VETRO perché, in caso contrario, avrebbe dovuto opporsi o comunque non aderire al progetto predisposto da ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. - originariamente avallato anche dall'amministrazione comunale - e cioè quello di costruire un impianto gassificatore di notevoli dimensioni sia su una parte rilevante dei terreni acquistati nel 2020 della stessa ZIGNAGO VETRO e sia su quelli che quest'ultima aveva inutilmente tentato di acquistare, arrivando addirittura a sostenere – non è chiaro su quali basi – che avrebbero potuto essere oggetto di esproprio.. .

Poiché non pare che sussistano o comunque non sono state precisate quali

sarebbero “...le esigenze specifiche che non possono essere rimandate al completamento della nuova pianificazione comunale generale”, che costituirebbero “lo scopo generale della variante...” (cfr. pag. 12 della relazione del responsabile del procedimento), sorge il dubbio che le “esigenze specifiche” - per cui si è ritenuto di dover adottare il censurabile e anomalo comportamento di cui sopra (oltre a non aver consentito ai cittadini di avere una corretta ed esauriente informazione in merito alla proposta di variante e aver fatto riferimento a una norma di cui al punto successivo verrà dimostrata l’inapplicabilità per alcune varianti, si è proceduto con una celerità inusuale e sospetta, arrivando in pochi mesi all’approvazione ben 19 varianti) - siano più che altro di natura politica, avvicinandosi le prossime elezioni amministrative.

2) Come giustamente rilevato anche dall’ARPAT nel parere del 23.06.2023 “.. la proposta di ampliamento Zignago Vetro, in località Castelluccio, viste anche le dimensioni dell’opera ad essa connesse, non è ritenuta di interesse pubblico e non appare coerente con l’art 252. Simili considerazioni possono esser fatte anche per Monteboro”.

Il motivo per cui l’ampliamento della vetreria ZIGNAGO non può essere ritenuto coerente con la norma sopra richiamata (e precisamente con l’art. 252 ter della l. r. Toscana n. 65 del 10.11.2014) è da ricercare nel fatto che contrariamente a quanto si legge a pag. 64 del Rapporto della Valutazione Ambientale Strategica dell’agosto 2023, la fascia dei terreni che va da Via Castelluccio del Falaschi a nord si estende verso sud nella zona produttiva del Terrafino, non ha una chiara e consolidata vocazione industriale.

A questo proposito, è necessario ricordare che l'impianto industriale, di cui è attualmente proprietaria la ZIGNAGO VETRO, è stato realizzato dalla famiglia DEL VIVO intorno al 1975, su terreni di sua proprietà, che all'epoca erano a destinazione agricola.

Il Comune di Empoli ritenne opportuno e necessario approvarlo perché in tal modo la famiglia DEL VIVO avrebbe potuto trasferire in tale area lo stabilimento per la produzione di vetro di sua proprietà, che si trovava ubicato nel centro storico di Empoli..

I cittadini di Empoli - e fra questi anche gli abitanti delle frazioni limitrofe al nuovo insediamento industriale – non si opposero al trasferimento e questo perché mentre da un lato appariva necessario e opportuno per la collettività, d'altro l'amministrazione comunale si era impegnata a non autorizzare ulteriori l'insediamenti industriali in quella zona e quindi a mantenere un'estesa fascia di rispetto con l'abitato delle suddette frazioni..


Da quel momento in poi, infatti, l'area contigua alla Vetreria Zignago non ha subito varianti significative, né è stata interessata da altri insediamenti industriali., che invece sono stati autorizzati e realizzati nell'area a ciò espressamente destinata e denominata, non a caso, “zona industriale del Terrafino”.

Seppur non molto distante, si tratta di una zona che è sempre stata distinta da quella del Castelluccio, dalla quale è separata dalla ferrovia e dalla strada di grande comunicazione denominata FI-PI.LI.

Appare pertanto evidente che l'amministrazione comunale non ha mai inteso attribuire una vocazione industriale all'area del Castelluccio, tant'è

vero che successivamente all'insediamento della vetreria Del Vivo destinò a tale finalità la zona del Terrafino, che lo stesso Arch. Banchelli ha qualificato come "...la grande zona per la produzione industriale di Empoli.nella quale rimangono ancora alcune aree libere che possono essere attivate attraverso piani urbanistici attuativi".

Empoli 19/10/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Banchelli', written in a cursive style.